

www.expartecreditoris.it

CORTE DI APPELLO DI LECCE
prima sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

dr. Maurizio Petrelli, presidente
dr.ssa Patrizia Evangelista, consigliere est.
dr.ssa Virginia Zuppetta, consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

ex art. 281 – sexies c.p.c.
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 383 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
pendente

MUTUATARIA;

TRA

-APPELLANTE-

E

BANCA;

-APPELLATA-

La causa è stata decisa ex art. 281-sexies c.p.c. 28.03.2024 con deposito telematico della sentenza, a seguito di discussione delle parti a mezzo deposito telematico di note autorizzate, essendo stata disposta la trattazione scritta del procedimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice di primo grado ha, così, testualmente, ricostruito lo svolgimento del processo:

*“Con atto di citazione depositato per la notifica il 12.6.2017 **MUTUATARIA** conveniva in giudizio la **BANCA** deducendo di aver stipulato con la convenuta, in data 5.9.2005, un contratto di mutuo ipotecario per un capitale di € 40.000,00, da restituire con 84 rate mensili, al tasso di interesse variabile agganciato al tasso Euribor 3 mesi con uno spread del 2,40%, tasso di mora pari al tasso corrispettivo maggiorato del 2%, con piano di ammortamento alla francese, evidenziando, in particolare, la pattuizione di un tasso di mora superiore al tasso soglia in materia di usura vigente al tempo della stipulazione e l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese a causa dell'applicazione di interessi anatocistici non pattuiti. Pertanto concludeva chiedendo: 1) che fosse dichiarata la parziale nullità del contratto di mutuo per usurarietà delle competenze bancarie, con la conseguente perdita di tutti gli interessi e competenze e, per l'effetto, che fosse dichiarata la debenza, per le rate ancora a scadere, della sola sorte capitale, da versarsi di volta in volta secondo l'originario piano di ammortamento, e che la banca convenuta fosse condannata alla restituzione degli interessi già incamerati; 2) in via subordinata, che fosse accertata l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese e, per l'effetto, fosse ricalcolato l'intero rimborso al tasso legale e la banca convenuta fosse condannata alla restituzione degli interessi incamerati in eccesso; 3) con vittoria di spese legali da distrarsi in favore del difensore antistatario.*

*Si costituiva in giudizio la **BANCA** eccependo l'infondatezza della domanda attorea alla luce della legittimità delle condizioni contrattuali pattuite ed in concreto applicate nel rapporto di mutuo, evidenziando, in particolare, come con riferimento al tasso di mora, non fosse applicabile il tasso soglia ordinario, ma si sarebbe dovuto far riferimento al tasso soglia calcolato aumentando i TEGM rilevati dalla Banca d'Italia di 2,1 punti percentuali. Aggiungendo peraltro che l'eventuale nullità della*

clausola inerente la pattuizione dei soli interessi di mora avrebbe potuto determinare la sola nullità parziale del contratto, concludeva per il rigetto delle domande, con condanna della società attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e vittoria delle spese di lite. Espletata una CTU di tipo contabile, la causa, matura per la decisione, è stata discussa e decisa in data odierna, ex art. 281 sexies c.p.c., con trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, co 4 D.L. 34/2020, convertito con modificazioni in L. 77/2020".

Con sentenza n. xxxx/2020 del 22.10.2020, il Tribunale di Lecce ha rigettato le domande proposte, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite e di CTU.

Il primo giudice, in particolare, ha ritenuto che il tasso di mora pattuito fosse inferiore alla soglia- usura – anche in ragione dell'applicazione della maggiorazione media del 2,1% - e ha rigettato poi le ulteriori contestazioni attoree relative all'illegittimità del piano di ammortamento alla francese.

Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto tempestivo appello **MUTUATARIA** per i motivi di cui appresso, con atto di citazione notificato via pec il 19.04.2021, invocando la riforma della sentenza e rassegnando le seguenti conclusioni: “*Voglia l'Eccellentissimo Giudicante adito così provvedere:*

a) in via preliminare e urgente, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;

b) nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, ed in particolare:

- accertare e dichiarare che il contratto di mutuo per cui è causa è nullo e illecito per usurarietà del tasso di interesse moratorio effettivo applicato, in quanto superiore al tasso soglia al momento della conclusione del contratto;

- in via principale, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo per cui è causa, per come strutturato con il metodo di ammortamento alla francese, è comunque nullo ed illegittimo, in quanto comporta automaticamente l'applicazione di interessi composti in luogo di quelli semplici, convenuti in contratto;

- accertare e dichiarare, per effetto della nullità del contratto di mutuo di cui sopra, che il mutuatario ai sensi dell'art. 1815 c. 2 dovrà rimborsare solo la sorte capitale senza interessi o, in subordine, solo di quelli corrispettivi;

- sempre per effetto della nullità del mutuo di cui sopra, condannare la banca convenuta a ripetere in favore dell'attrice le somme dalla stessa incamerate a titoli di interessi non dovuti;

- per l'effetto, condannare la Banca convenuta a rideterminare il rapporto secondo il tasso di interesse legale e con capitalizzazione semplice, e condannare la Banca convenuta al rimborso in favore dell'attore delle differenze maturate a proprio favore, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al soddisfo”.

Con comparsa di risposta del 03.08.2021 si è costituita **BANCA**, concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio.

Rigettate le istanze di inibitoria e di rinnovo della CTU proposte dall'appellante, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 28.03.2024.

Disposta la trattazione scritta ed avendo le parti depositato note scritte, la causa è stata decisa con deposito telematico della sentenza in data 28.03.2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d'appello (rubricato: “*Sulla pregnanza dell'illiceità e usurarietà del piano d'ammortamento alla francese; indeterminatezza del tasso d'interesse contrattuale e conseguente nullità del contratto*”), l'appellante impugna la sentenza emessa dal Tribunale nella parte in cui, avuto riguardo al concordato piano di rientro in base al metodo del cd. “*ammortamento alla francese*”, ha escluso la sussistenza sia di un fenomeno anatocistico, sia di una obiettiva incertezza sull'entità del tasso d'interesse pattuito.

In particolare, impugna il seguente passaggio: “*non appare determinante la circostanza che il tasso annuale effettivo sia leggermente superiore rispetto al tasso nominale indicato in contratto, atteso che quest'ultimo è stabilito nel contratto su base annua, mentre invece poi attraverso il piano di ammortamento alla francese -legittimamente adottato dalle parti, per consentire la determinazione di*

una rata di importo costante nel tempo- tale tasso annuale è applicato con la differente periodicità della rateazione, altresì legittimamente concordata tra le parti, nel caso di specie con cadenza mensile. Conseguentemente applicando il tasso annuale con una periodicità inferiore all'anno si determina un tasso effettivo annuale leggermente superiore, ma, da un lato, tale risultato non inficia la correttezza e veridicità dell'indicazione del tasso annuale nominale contenuta nel contratto, che effettivamente è il valore di partenza necessario per i calcoli successivi, né, d'altro canto, rende indeterminato il tasso effettivamente applicato, che risulta rilevabile solo dopo aver concordato il tasso annuale nominale e la periodicità delle rate di rimborso”.

Senonché, osserva la Corte, gli argomenti sviluppati dall'appellante risultano inidonei ad inficiare il percorso motivazionale del primo giudice e, soprattutto, introducono domande nuove che vanno dichiarate inammissibili.

Ed infatti l'appellante, al fine di contrastare un passaggio motivazionale nel quale il primo giudice, all'evidenza, dà conto del convincimento posto a fondamento del rigetto dell'eccezione - proposta in primo grado dalla Dio - di nullità della clausola di determinazione degli interessi corrispettivi per indeterminatezza dell'oggetto, ricorre ad argomenti che risultano finalizzati alla dimostrazione della usurarietà del tasso d'interesse corrispettivo pattuito, instando per una dichiarazione di nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi corrispettivi (con conseguente gratuità del finanziamento ai sensi dell'art. 1815 c.c.), che non è stata prospettata in primo grado, evincendosi, dalla lettura dell'atto di citazione in primo grado, che l'eccezione di usurarietà ivi proposta riguarda piuttosto (e solo) la clausola di pattuizione degli interessi di mora.

Da qui l'inammissibilità anche del motivo d'appello sub 2 (“*Sull'errata valutazione delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio.. Sulla mancata corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato. Non corrispondenza del Taeg effettivo a quello dichiarato in contratto. Violazione delle regole di trasparenza*”), in quanto pone una questione inammissibile perché sollevata per la prima volta in appello (per l'appunto, quella dell'usurarietà del tasso d'interesse corrispettivo).

Peraltro, è il caso di aggiungere che la circostanza – accertata dal CTU e riferita a p. 3 dell'elaborato peritale depositato il 19.6.2019 - che “...il mutuo veniva estinto con il pagamento dell'ultima rata in data 5.09.2012 senza mai andare in mora”, evidenzia un'obiettiva carenza d'interesse da parte dell'attrice a veder accertata una (eventuale) nullità per usurarietà di una clausola – di pattuizione degli interessi di mora - mai applicata nel rapporto dedotto in giudizio, ormai esaurito.

Per il resto, il motivo d'appello, che pur avrebbe dovuto essere diretto ad inficiare il rigetto dell'eccezione di nullità per indeterminatezza della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi proposta in primo grado dall'appellante, omette di confutare, specificamente, il passaggio motivazionale impugnato, sopra riportato, consistendo nella riproposizione di argomenti sviluppati in primo grado ovvero nella formulazione di nuove questioni, talvolta, come già detto, inammissibili per la loro novità. Deve, peraltro, essere sottolineato che il CTU, all'esito delle verifiche operate, nel dare risposta ai quesiti sottopostigli, ha concluso che: “il piano di ammortamento allegato allo stesso contratto è stato sviluppato dall'istituto di credito in conformità a quanto concordato dalle parti” (p.10 dell'elaborato peritale), senza che al riguardo siano state formulate osservazioni di parte.

Per quanto riguarda, poi, l'eccezione – di parte attrice - di nullità delle pattuizioni relative all'applicazione di un piano di ammortamento alla francese in considerazione degli illegittimi effetti anatocistici allo stesso connaturati, la Corte ritiene di dover condividere la statuizione del primo giudice che l'ha rigettata, avendovi l'appellante opposto argomenti non sempre di lineare elaborazione, che comunque non risultano idonei a confutare efficacemente la precisa, anche se stringata, *ratio decidendi* del primo giudice (“...né vi è alcun fenomeno anatocistico, con applicazione di interessi su interessi, atteso che gli stessi sono computati solo sul monte capitale residuo”). Gli argomenti dell'appellante, in definitiva, si condensano in un enunciato che risulta solo apodittico (“*il fenomeno dell'anatocismo è implicito nella formula di calcolo della rata con capitalizzazione composta e non nel successivo calcolo della quota di interessi da indicare all'interno di ciascuna rata, che, in effetti, è calcolata sul debito residuo e che serve solo ad esplicitare quota interessi e capitale all'interno di ciascuna rata costante, di importo predeterminato con meccanismo anatocistico*” così a p. 6 dell'atto d'appello), senza che, però, risulti dimostrato con argomenti di cui possa verificarsi la fondatezza, sia che, in via generale, “il

fenomeno dell'anatocismo è implicito nella formula di calcolo della rata con capitalizzazione composta...", sia che, in concreto, l'importo di ciascuna rata costante del mutuo per cui è causa fosse predeterminato con meccanismo anatocistico.

Pertanto, la Suprema Corte ha di recente affermato che: "Il metodo "alla francese" comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato" (Cass. 27823/2023).

3. Il gravame va pertanto rigettato non essendo state efficacemente confutate le *ratio decidendi* poste dal primo giudice a fondamento delle emesse statuizioni di rigetto, con la conseguenza che l'appellante deve essere condannata alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite del presente grado di giudizio, nella liquidazione di cui al dispositivo.

4. Si dà atto che, per effetto del rigetto dell'appello, ricorrono le condizioni per l'applicazione, nei confronti di **MUTUATARIA** del disposto di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **MUTUATARIA** nei confronti di **BANCA**, avverso la sentenza n. xxxx/2020 emessa dal Tribunale di Lecce il 22.10.2020, così provvede:

- rigetta l'appello;
- condanna **MUTUATARIA** alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente grado da **BANCA** - che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge;
- dichiara che ricorrono le condizioni ex art. 13 co. 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma corrispondente all'importo del contributo unificato previsto per la proposizione del presente appello.

Così deciso in Lecce, il 28.03.2024

Il Presidente, dr. Maurizio Petrelli
Il Consigliere est., dr.ssa Patrizia Evangelista